(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GEMELLAGGIO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE GIOVANILE DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI GEMELLAGGIO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE GIOVANILE - "SINERGIE"

TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (di seguito anche solo "ANCI") con sede
n Roma,
Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra in
qualità di
Segretario Generale e rappresentante legale pro-tempore;
E
L'Ente Locale (Comune e/o Città metropolitane e/o Unioni di Comuni, d'ora in avanti solo
'Ente") con sede in n via/Piazza n,
CF, nella persona di (indicare nominativo e ruolo:
sindaco/presidente, dirigente, assessore, ecc.) a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e di
Statuto (o attribuiti con) (d'ora in avanti anche il "Capofila") e l 'Ente
Locale (Comune e/o Città metropolitane e/o Unioni di Comuni, d'ora in avanti solo "Ente")
con sede in Nia/Piazza n,
CF
sindaco/presidente, dirigente, assessore, ecc.) a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e di
Statuto (o attribuiti con); (di seguito anche congiuntamente denominati
'soggetti beneficiari")
di seguito anche denominate collettivamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

✓ La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (d'ora in avanti solo il "Dipartimento") e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d'ora in avanti solo "ANCI") il 15 dicembre 2017 hanno stipulato, in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2017 e dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 20 giugno 2017, un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull'esercizio finanziario 2017.

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

- ✓ Successivamente il Dipartimento e l'ANCI il 26 febbraio 2019 hanno stipulato, in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 febbraio 2018 e dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 1° febbraio 2018, un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 a valere sull'esercizio finanziario 2018.
- ✓ Ai fini di cui sopra, l'ANCI in data 11.04.2019 ha avviato apposita procedura selettiva di cui all'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile" rivolto ai Comuni vincitori di precedenti Avvisi promossi da ANCI ("ComuneMenteGiovane", "MeetYoungCities", "Giovani RigenerAzioni Creative" e "Restart") e finalizzato ad acquisire candidature da parte dei Comuni aventi ad oggetto la replicabilità delle attività da essi già realizzate mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili, ed a costituire un Elenco formato da Comuni interessati a partecipare, in qualità di Comune "cedente", al successivo gemellaggio amministrativo e le cui esperienze già maturate risultano idonee a candidarsi al successivo Avviso;
- ✓ All'esito della suddetta procedura, in data 29 maggio 2019, è stato pubblicato sul sito dell'ANCI, "l'Elenco dei Comuni Idonei", in cui sono stati inseriti, in ordine alfabetico, tutti i Comuni idonei ad essere candidati per progetti di gemellaggio amministrativo;
- ✓ Conseguentemente, l'ANCI ha avviato in data_______, apposita procedura selettiva di cui all'"AvvisoPubblico per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile "Sinergie" (di seguito solo "Avviso") pubblicato, sul sito web di ANCI (www.anci.it);
- ✓ La suddetta procedura è volta a supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, le amministrazioni locali nella prosecuzione e sviluppo, laddove già realizzate, e nell'avvio, laddove non presenti, delle iniziative di innovazione sociale giovanile promosse grazie al Fondo per le Politiche Giovanili. Il meccanismo individuato per dare attuazione a tale obiettivo è quello del gemellaggio amministrativo, nel quale i Comuni che hanno già messo in campo progetti assumeranno il ruolo di "cedenti" delle soluzioni realizzate e altri Enti finora non beneficiari di finanziamento nazionale diventeranno "riusanti" delle stesse;
- ✓ Le proposte progettuali devono essere presentate in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, presenti sul territorio. La collaborazione con i partner andrà dimostrata mediante invio, unitamente alla domanda di partecipazione, dell'accordo e/o convenzione e/o contratto di partenariato sottoscritto/a con i partner nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia;
- ✓ Ai sensi del punto 4.1 l'ammontare delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili destinate alla presente procedura è di € 1.980.000,00 (unmilionenovecentottantamila/00), di cui € 660.000 (seicentosessantamila/00) a valere sul riparto 2017 e € 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila/00) a valere sul riparto 2018 del Fondo stesso, da ripartire tra i diversi progetti beneficiari del

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

contributo con un importo massimo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) a progetto;

- ✓ L'ammontare della ripartizione della quota di finanziamento nazionale tra il Comune "cedente" e quello "riusante" sarà demandata dagli stessi soggetti proponenti, fermo restando che dovrà essere garantita sia per il "cedente" sia per il "riusante" una percentuale minima pari al 30 % dell'intero importo;
- ✓ La quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partner per la realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto;
- ✓ ai sensi del punto 4.6 dell'Avviso la quota di cofinanziamento locale non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore dei soggetti proponenti ovvero degli altri soggetti impegnati in qualità di partner del progetto;
- ✓ la selezione delle domande e dei Progetti è stata affidata, ai sensi del punto 5.1 dell'Avviso, ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da tre componenti nominati da ANCI (di cui uno con funzione di Presidente) scelti esclusivamente tra professionisti e tecnici
- ✓ all'esito dei lavori svolti dalla citata Commissione, in data ______è stata pubblicata sul sito web di ANCI (www.anci.it) la graduatoria delle proposte progettuali ammessi a finanziamento;

di comprovata fama ed esperienza nelle materie oggetto dell'Avviso pubblico;

✓ ai sensi del punto 8.1 dell'Avviso l'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari verrà disposta a favore del solo Ente capofila e sarà subordinata alla stipula di una apposita Convenzione con ANCI con i soggetti beneficiari;

CONSIDERATO CHE

	C	ONSIDERATO CHE	
✓	L'Ente capofila, per conto di entra	ambi i soggetti beneficiari,	in risposta all'Avviso ha
	presentato	una	Proposta
	progettuale denominata	unitamente al F	Piano finanziario, allegati
	alla		presente
	Convenzione sub 1 e 2 (d'ora in av	anti denominati congiunta	mente il "Progetto");
✓	il Progetto presentato dall'Ente	capofila è stato ammesso	o al finanziamento di €
		come risulta dalla gradua	
	web di ANCI;		
✓	ai fini della realizzazione del Proge	etto, l'Ente ha sottoscritto,	in qualità di capofila, un
	accordo di partenariato (di seguito	denominato "l'Accordo di p	artenariato"), allegato alla
	presente, sub 3);	•	,,
✓	i soggetti beneficiari hanno dichia	rato che la quota di cofina	nziamento locale prevista
	per la realizzazione del Progetto è p	-	•
	della quale rimangono unici respo		•
	di eventuale messa a disposizion	_	
	partner di progetto e loro relativa	-	-
	locale	1	•
	locale;	F-1F-10 carros 1a 100rada	F
	100010,		

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

- ✓ la quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partners per la realizzazione delle attività non è inferiore al 20% del valore complessivo del singolo Progetto;
- ✓ L'Ente capofila ha trasmesso ad ANCI i dati necessari alla compilazione della presente Convenzione;

VISTE

✓ le Delibere di Giunta sia del Comune "cedente" e dell'Ente "riusante", contenenti l'approvazione della domanda di partecipazione alla procedura con tutti i suoi allegati e l'impegno di spesa al cofinanziamento a proprio carico, e l'indicazione del soggetto proponente che assume la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione dai partners, in caso di inadempienza degli stessi.

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)

1.1.Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Finalità ed Oggetto)

	•	- 66 7					
2.1.La presente Convenzio	ne regola i rappo	orti tra 1'	ANCI, nella	qualità d	i soggetto		
erogatore della quota di fir	ıanziamento asseg	gnata, e_		, nel	la qualità		
di "cedente" e	, nella qu	alità di ":	riusante, in	qualità d	i Capofila		
del Progetto (specificare chi	è il capofila) .						
	Art.	3					
(Soggetti Responsabili)							
3.1. ANCI individua, fino a d	diversa formale cor	nunicazio	one, quale sc	ggetto Res	ponsabile		
dei rapporti con l'Ente ca	pofila	il Vic	e Segretario	Generale	, dott.ssa		
Antonella Galdi.							
3.2. I soggetti beneficiari i	individuano, fino	a diversa	formale co	municazio	ne, quale		
soggetto Responsabile del	l'attuazione della	presente	Convenzio	ne e della	a corretta		
realizzazione del	Progetto	il	dott		,		
ruolo:	in		servizio		presso		
	_indirizzo:			,en	nail:		
,telo	efono:						
3.3.Ciascuna Parte si im-	pegna a comunic	are temp	estivamente	e all'altra	eventuali		

Art. 4 (Impegni dei beneficiari)

variazioni dei nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili.

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

- 4.1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento, a pena espressa di revoca totale o parziale del finanziamento assegnato, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbligano:
- **a.** ad avviare le attività progettuali entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula della presente Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI;
- **b.** realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite in Convenzione e nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di cofinanziamento indicata in sede di domanda;
- c. a cofinanziare la realizzazione del Progetto con un cofinanziamento locale pari a /00) della quale rimangono unici responsabili e garanti nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a disposizione di quote di cofinanziamento locale da parte dei partner di progetto e loro (indicare relativa inadempienza, soggetto designato l'Ente locale il
- **d.** favorire, in ogni modo, l'attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI (garantire l'accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica,
- **e.** predisporre nei termini ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili);
- **f.** a fornire i Rapporti intermedi di monitoraggio, il Rapporto finale e tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Progetto e delle spese ammissibili, secondo le regole e la modulistica previste nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la Rendicontazione" (allegate all'Avviso e alla presente Convenzione);
- **g.** a partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI e Dipartimento; **h.** a comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al normale sviluppo del Progetto, considerando che eventuali variazioni sono da concordare con ANCI;
- i. a garantire l'adempimento degli impegni previsti dall'Accordo di partenariato;
- j. a procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI;
- **k.** ad agire, nell'ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

Art. 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

5.1.L'erogazione	del	contributo	in	favore	dei	soggetti	beneficiari,	pari	ad	€
		(/00)	verrà dis	posta dall'AN	VCI in	favo	re
del solo Ente cap	ofila,	a valere sul	le r	isorse st	tanzia	te dall'Ac	cordo citato	in prei	mess	a,
mediante versan	nento	sul conto	cor	rente i	ntesta	to al _				_e
intrattenuto pres	sso			_, IBAN	J		con	le se	guer	nti
modalità:										

a. 30 % ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione con ANCI, previa presentazione

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

di una dichiarazione attestante avvio attività a firma del legale rappresentante dell'Ente capofila o responsabile del progetto indicato in Convenzione; **b. 30** % ad avvenuta presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte nel primo semestre di attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare pari alla quota di cofinanziamento nazionale già erogata; **c. 40** % ad avvenuta presentazione della relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate. 5.2. Qualora l'importo complessivo del finanziamento risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese rendicontate e quietanzate, verrà erogato all'Ente capofila, a titolo di saldo, un importo complessivo sino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute;

- 5.3. In ipotesi di mancata realizzazione del Progetto, gli Enti beneficiari saranno tenuti a restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI. 5.4. E' fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione del finanziamento riconosciuto, di verificare e approvare l'inerenza e l'adeguatezza della realizzazione del Progetto e di tutte le spese rendicontate e quietanzate dall'Ente capofila, nonché la loro conformità a quanto previsto nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione".
- 5.5. In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari è espressamente subordinato e condizionato all'effettiva erogazione, da parte del Dipartimento in favore di ANCI, delle risorse programmate a valere sull'Accordo citato in premessa.
- 5.6. L'Ente capofila, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei confronti di ANCI per l'ipotesi di ritardata o mancata erogazione del finanziamento medesimo.

Art. 6

(Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento)

- 6.1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni di automatica applicazione all' Accordo, l'Ente capofila ne darà esecuzione, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, i soggetti beneficiari si impegnano a garantire, secondo i canoni di correttezza e buona fede, l'accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero necessarie e/o opportune.
- 6.2. L'eventuale rifiuto di adeguamento da parte dei soggetti beneficiari comporterà la decadenza dal diritto all'erogazione della residua parte di finanziamento e il riconoscimento delle sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte. 6.3. Eventuali variazioni delle attività progettuali e del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento, dovranno essere richieste almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle attività ed essere debitamente autorizzate in forma scritta da ANCI, come previsto nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione" (allegate all'Avviso e alla presente Convenzione).

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

6.4.In caso di mancata approvazione, i soggetti beneficiari potranno recedere dalla presente Convenzione, perdendo qualsiasi diritto sulla quota di finanziamento non ancora erogata e impegnandosi alla restituzione della quota di finanziamento già erogata, ove l'ANCI ritenga insufficiente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di attività già svolta.

Art. 7

(Monitoraggio dei Progetti)

- 7.1. ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e finanziario sull'andamento dei Progetti assegnatari del finanziamento, anche attraverso il controllo e la valutazione delle relazioni descrittive e dei rendiconti finanziari previsti al precedente art.4.1.lett.f).
- 7.2. I soggetti beneficiari si obbligano ad adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito dell'attività di monitoraggio, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e le eventuali regole deliberate dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni, adeguamenti. In particolare, a seguito dell'attività di verifica e dell'emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto e/o nell'attività di rendicontazione, ANCI potrà richiedere all'Ente capofila l'adozione di misure correttive, quale condizione di conservazione dei benefici.
- 7.3. L'esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 8

(Revoca e Responsabilità)

- 8.1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, ANCI potrà disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del Progetto e/o degli obblighi discendenti dal medesimo, dall'Avviso e dai relativi allegati, dalla presente Convenzione e/o dalle direttive impartite da ANCI stessa.
- 8.2. Nell'ipotesi di recesso di uno o più partners dall'Accordo di partenariato, l'Ente capofila è tenuto a darne immediata comunicazione ad ANCI che provvederà a verificare permanenza delle condizioni di prosecuzione del 8.3.In ogni caso di revoca totale del finanziamento, i soggetti beneficiari si impegnano a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata da ANCI, quota finanziamento eventualmente 8.4. Prima di deliberare la revoca, totale o parziale del finanziamento, ANCI inoltrerà apposito avviso ai soggetti interessati, indicando, ove possibile, le misure correttive che potrebbero evitare l'adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso, i soggetti interessati potranno formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento finale.
- 8.5. Nei casi di revoca parziale o totale del finanziamento concesso, ANCI, ai sensi dell'art. 1456 c.c., procederà a risolvere la presente Convenzione con lettera inviata a mezzo raccomandata o mail PEC indirizzata ai soggetti interessati.

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

8.6.In ogni caso, i beneficiari del contributo si impegnano a tenere espressamente indenne ANCI da tutte le e pretese di terzi, di qualunque natura e ragione, discendenti e/o comunque connesse all'attuazione del Progetto e della presente Convenzione.

Art. 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

9.1.A pena di risoluzione della presente Convenzione, i soggetti beneficiari si obbligano a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

10.1.I soggetti beneficiari e tutti gli altri partner non potranno utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del Progetto senza che sugli stessi venga evidenziata la fonte del finanziamento e riportato il logo del Dipartimento e dell'ANCI e l'indicazione che le attività realizzate anche grazie al finanziamento concesso Dipartimento a valere sul "Fondo Politiche giovanili". Eventuali ulteriori modalità verranno comunicate al Responsabile del progetto indicato dall'Ente capofila. 10.2 ANCI può diffondere le iniziative e il progetto realizzato attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, i soggetti beneficiari, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento concesso. I soggetti beneficiari e i Partner sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto finanziato.

Art. 11

(Modifiche alla presente Convenzione)

11.1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6, ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.

Art. 12

(Trattamento dati personali)

12.1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") l'ANCI e i soggetti beneficiari dichiarano di essere informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto. Ciascuna parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell'altra per le finalità connesse all'esecuzione del contratto stesso prendendo visione dell'informativa e sottoscrivendo l'autorizzazione al trattamento dati allegata alla presente Convenzione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 13

(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo)

(Il format potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)

13.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. 13.2.Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

Art. 14 (Durata)						
14.1. La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto le cui attività devono concludersi "inderogabilmente" entro e non oltre il						
Art. 15 (Rinvio) 15.1.Per quanto non espressamente previsto nella	presente Conv	enzione s	si rinvia alle			
norme di legge e di regolamento.						
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.						
Per ANCI Veronica Nicotra	Per	i1	Comune			
	Per L'I	Ente (spe	cificare)			
Approvazioni I soggetti beneficiari accettano espressamente le o (Impegni dei beneficiari), 5 -(Modalità di erogazioni delle condizioni, delle attività e variazioni del fin Progetti) 8-(Revoca e Responsabilità), 9- (Clausola Fidei flussi finanziari),10-(Utilizzo dei materiali prodo (Modifiche alla presente Convenzione), 13-(Modali esclusivo) e 14-(Durata); 15-(Rinvio).	ne del finanzi anziamento), Risolutiva espre otti ed eventua	amento), 7 -(Monitessa), 9 (7 ale divulg	6-(Modifica toraggio dei Tracciabilità azione), 11-			
Per il Comune						
Per L'Ente (specificare)						